

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht (Germania) il 18 novembre 2014 — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord**

**(Causa C-518/14)**

(2015/C 034/12)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Niedersächsisches Finanzgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Senatex GmbH

*Resistente:* Finanzamt Hannover-Nord

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli effetti ex nunc di una prima emissione di fattura, accertati dalla Corte nella causa «Terra Baubedarf-Handel» (sentenza del 29 aprile 2004, C-152/02, Racc. pag. 5583 <sup>(1)</sup>) siano, per il caso, in esame nella specie, dell'integrazione di una fattura incompleta, temperati dalle decisioni della Corte «Pannon Gép» (sentenza del 15 luglio 2010, C-368/09 <sup>(2)</sup>) e «Petroma Transport» (sentenza dell'8 maggio 2013, C-271/12 <sup>(3)</sup>) nella misura in cui la Corte ha inteso riconoscere, in una fattispecie di tal genere, la sussistenza di effetti retroattivi.
- 2) Quali requisiti minimi debba soddisfare una fattura rettificabile per poterle riconoscere effetti retroattivi. Se la fattura originaria debba contenere già un codice fiscale o un numero identificativo a fini IVA, ovvero se tali dati possano essere integrati anche successivamente con conseguente mantenimento della detrazione dell'imposta versata a monte sulla base della fattura originaria.
- 3) Se la rettifica della fattura possa essere ancora considerata tempestiva quando venga compiuta soltanto nel corso di un procedimento di opposizione diretto contro la decisione (avviso di rettifica) dell'Amministrazione finanziaria.

<sup>(1)</sup> ECLI:EU:C:2004:268.

<sup>(2)</sup> ECLI:EU:C:2010:441.

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:2013:297.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 18 novembre 2014 — SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy**

**(Causa C-521/14)**

(2015/C 034/13)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein oikeus

**Parti**

*Ricorrente:* SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft

*Resistente:* If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 44/2001 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un'azione di garanzia o ad un'azione con cui si fa valere un altro diritto ad essa equivalente, strettamente collegato all'azione originaria, proposta da un terzo nei confronti di una delle parti con modalità consentite dal diritto nazionale affinché sia decisa nel medesimo procedimento giudiziario.

<sup>(1)</sup> GU L 12, pag. 1.